



COMUNE DI VODO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2019

(approvate con deliberazioni consiliari nr. 13 e 14 del 19/03/2019)

Codice Catastale Comune M108

NB: sono state confermate le aliquote utilizzate per l'anno 2018

Tipologia di Immobile	IMU	TASI
Abitazioni principali e relative pertinenze <u>solo categorie catastali A/1 - A/8 - A/9</u>	Aliquota 0,50 per cento (5,0 per mille) detrazione Euro 200,00.- cod. tributo 3912	Aliquota 0,06 per cento (0,6 per mille) cod. tributo 3958
Abitazioni principali e relative pertinenze e altre unità immobiliari assimilate alla abitazione principale. (*) <u>escluse le categorie catastali A/1 - A/8 - A/9</u>	Esente	Esente
Seconda casa e relative pertinenze. Cittadini AIRE che non beneficiano dell'art. 9-bis della Legge nr. 80/2014. (**)	Aliquota 1,00 per cento (10,0 per mille) cod. tributo 3918	Aliquota 0,06 per cento (0,6 per mille) cod. tributo 3961
Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° e collaterale di 2° grado utilizzati come abitazione principale. (***)	Aliquota 0,50 per cento (5,0 per mille) cod. tributo 3918	Aliquota 0,06 per cento (0,6 per mille) cod. tributo 3961
Immobili catastalmente identificati nelle categorie C/1 e C/3	Aliquota 0,76 per cento (7,6 per mille) cod. tributo 3918	Aliquota 0,06 per cento (0,6 per mille) cod. tributo 3961

Unità immobiliare concessa in locazione, con contratto registrato, utilizzata come abitazione principale.	Aliquota 0,86 per cento (8,6 per mille) cod. tributo 3918	Aliquota 0,06 per cento (0,6 per mille) cod. tributo 3961
Altri fabbricati	Aliquota 1,00 per cento (10,0 per mille) cod. tributo 3918	Aliquota 0,06 per cento (0,6 per mille) cod. tributo 3961
Aree fabbricabili	Aliquota 1,00 per cento (10,0 per mille) cod. tributo 3916	Aliquota 0,06 per cento (0,6 per mille) cod. tributo 3960
Fabbricati produttivi in categoria "D" (Escluso D/10 esente)	Aliquota 0,76 per cento (7,6 per mille) cod. tributo 3925 (da versare allo Stato)	Aliquota 0,06 per cento (0,6 per mille) cod. tributo 3961 (da versare al Comune)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Esente	Aliquota 0,25 per cento (2,5 per mille) cod. tributo 3961

(*) L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) NON SI APPLICA A:

- a) abitazione principale e relative pertinenze. Sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e sue pertinenze.
- b) unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinata a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22.04.2008 nr. 146.
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- e) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal comparto sicurezza.
- f) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- g) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' art. 13 del decreto-legge nr. 201 del 2011.
- h) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.

() A partire dall'anno 2015 è considerata (ex lege) direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9-bis comma 1 - Legge 23.05.2014 nr. 80). Per usufruire della assimilazione il soggetto passivo deve presentare dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dalla legge.**

(*) A partire dall'anno 2016 la lett. 0a) inserita nell'art. 13, comma 3, del D.L. nr. 201/2011, stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.**

Ai fini del beneficio, la norma prevede la sussistenza di tutte le seguenti ulteriori condizioni:

- a) il contratto deve essere registrato.
- b) il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune del comodatario.
- c) il comodante deve possedere un solo altro immobile, oltre alla propria abitazione principale (la quale non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9), su tutto il territorio nazionale.
- d) venga presentata dichiarazione ministeriale IMU/TASI

(*) DAL 2016 IL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) NON SI APPLICA A:

- a) abitazione principale e relative pertinenze. Sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e sue pertinenze.
- b) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- c) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal comparto sicurezza.
- d) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.
- e) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Non può intendersi come dimora abituale quella nel quale il possessore si trovi in una situazione di frammentazione del proprio nucleo familiare, ove non accompagnata da un'effettiva e documentata frattura del rapporto affettivo alla base della convivenza.

- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Qualora nel territorio comunale siano possedute più unità pertinenziali per ciascuna delle categorie catastali indicate, il possessore potrà dichiarare come pertinenza solamente quella più vicina all'abitazione principale. In ogni caso la pertinenza deve essere ricompresa entro il perimetro del centro abitato. Per le abitazioni situate al di fuori del centro abitato, le pertinenze dovranno essere ricomprese entro la distanza massima di metri 100.

CHI DEVE PAGARE L'IMU E LA TASI

L'imposta municipale propria (I.M.U.) – componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale I.U.C. ha per presupposto il possesso di immobili (fabbricati - aree fabbricabili) di cui all' art. 2 del D.L. nr. 504/1992. Dall'anno 2014, l'I.M.U. per l'abitazione principale e pertinenze, continua ad applicarsi per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Soggetti all'I.M.U. sono le persone fisiche e le persone giuridiche che risultino proprietarie degli immobili sopra richiamati, ovvero titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) – componente servizi dell'Imposta Unica Comunale I.U.C. ha per presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "I.M.U."

COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE

- La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto (rivalutata del 5% ai sensi dell'art. 3 c. 48 della L. nr. 662/1996), per il coefficiente "160" previsto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte).

Esempio di calcolo riferito ad una seconda casa con pertinenze (A/3 + C/2 + C/6):

Rendita catastale totale delle tre unità immobiliari euro 450,00, rivalutata per il 5% = euro 472,50.

Euro 472,50 x 160 si ottiene la base imponibile di euro 75.600,00

Euro 75.600,00 : 100 x 1,00 (aliquota anno 2019) = Euro 756,00 imposta IMU.

Euro 75.600,00 : 100 x 0,06 (aliquota anno 2019) = Euro 45,36 imposta TASI.

- La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto (rivalutata del 5% ai sensi dell'art. 3 c. 48 della L. nr. 662/1996), per il coefficiente:

- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe).

Esempio di calcolo riferito ad un ufficio o studio privato (A/10)

Rendita catastale di euro 650,00, rivalutata per il 5% euro 682,50.

Euro 682,50 x 80 si ottiene la base imponibile di euro 54.600,00

Euro 54.600,00 : 100 x 1,0 (aliquota anno 2019) = Euro 546,00 imposta IMU

Euro 54.600,00 : 100 x 0,06 (aliquota anno 2019) = Euro 32,76 tributo TASI

Esempio di calcolo riferito ad un negozio (C/1)

Rendita catastale di euro 1.300,00, rivalutata per il 5% euro 1.365,00.

Euro 1.365,00 x 55 si ottiene la base imponibile di euro 75.075,00

Euro 75.075,00 : 100 x 0,76 (aliquota anno 2019) = Euro 570,57 imposta IMU

Euro 75.075,00 : 100 x 0,06 (aliquota anno 2019) = Euro 45,05 tributo TASI

Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" la base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto (rivalutata del 5% ai sensi dell'art. 3 comma 48 della Legge 23.12.1996 nr. 662), per i coefficienti sotto riportati:

- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

INFORMAZIONI INTEGRATIVE SUL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo vanno riportati nella sezione "**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "*importi a debito versati*" con le seguenti indicazioni:

- nello spazio "codice ente/codice comune" va indicato il codice catastale del Comune di Vodo di Cadore - **M108**
- nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento (per quest'anno indicare "2019").

Arrotondamenti: il pagamento va effettuato con arrotondamento all'euro inferiore se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi, mentre va arrotondato all'euro superiore se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi.

Solo se la somma complessiva annua **dell'immobile**, da versare (acconto + saldo) risulta uguale o inferiore a 12,00 Euro, non si dovrà effettuare alcun versamento. Al pari il Comune non effettuerà rimborsi per lo stesso importo.

Acconto entro il 17 giugno 2019 – Saldo entro il 16 dicembre 2019

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI O AUTOCERTIFICAZIONI

Il diritto alle aliquote agevolate si rileva dalla dichiarazione IMU o dall'autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni. La suddetta documentazione deve essere presentata **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione. Per la dichiarazione si utilizza il modello ministeriale approvato.

Per i residenti all'estero il pagamento dell' IMU e della TASI può essere effettuato con bonifico bancario:

INTESA SAN PAOLO SPA – Agenzia di Pieve di Cadore

conto di tesoreria comunale

codice IBAN: IT37 G030 6912 1171 0000 0046 053

codice BIC: BCITITMM

La copia dell'operazione bancaria dovrà essere spedita al Comune di Vodo di Cadore:

Nella causale del bonifico dovrà essere indicato:

- il codice fiscale - la scritta IMU – Comune di Vodo di Cadore - la scritta TASI – Comune di Vodo di Cadore - il codice tributo 3918 per imposta IMU - il codice tributo 3961 per imposta TASI - l'anno di imposta 2019 – indicazione della somma versata.

L'Ufficio Tributi è contattabile:

- telefonicamente 0435/489019 presso la sede Municipale in Via Nazionale nr. 19
- via fax 0435/489446 oppure via e-mail: segreteria.vodo@valboite.bl.it